

Regione Umbria
Legge regionale 30 marzo 2015 , n. 8

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17, S.str. n. 3 del 31/03/2015

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 8

(Modificazione ed integrazione alla [legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36](#))

1. Il [comma 7-ter dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36](#) (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), è sostituito dal seguente:

" 7-ter. A partire dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che avendo compiuto venti anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale sono assoggettati al pagamento di una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nella misura riportata nella tabella che segue:

Autoveicoli	Tariffa in euro
fino a 35 kw (47cv)	50,00
da 36 kw (48 cv) fino a 60 kw (81 cv)	75,00
da 61 kw (82 cv) fino a 80 kw (109 cv)	100,00
da 81 kw (110 cv) fino a 100 kw (136 cv)	150,00
da 101 kw (137 cv) fino a 120 kw (163 cv)	200,00
da 121 kw (164 cv) fino a 150 kw (204 cv)	250,00
da 151 kw (205 cv) fino a 300 kw (408 cv)	350,00
oltre 300 kw (408 cv)	600,00
Motoveicoli	Tariffa in euro
fino a 11 kw (14 cv)	15,00
da 12 kw (15 cv) a 25 kw (34 cv)	30,00
da 26 kw (35 cv) a 45 kw (61 cv)	45,00
da 46 kw (62 cv) a 70 kw (95 cv)	60,00
da 71 kw (96 cv) a 100 kw (136 cv)	80,00
oltre 100 kw (oltre 136 cv)	120,00

La Giunta regionale provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di individuazione degli autoveicoli e motoveicoli di cui al presente comma e le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione. " .

2. Dopo il [comma 7-ter dell'articolo 1 della l.r. 36/2007](#) , sono aggiunti i seguenti:

" 7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 7-ter è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita. Ove la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilista ordinaria.

7-quinquies. Per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai sensi dell' [articolo 1, comma 666, lettera b\) della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), per l'anno d'imposta 2015 devono corrispondere la tassa automobilistica di proprietà non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015. " .